

FAQ – CERTIFICAZIONE VERDE E AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22

AGGIORNAMENTO DEL 17/01/2022

	TEMATICA	DOMANDA	RISPOSTA
1.	Gestione dei contatti stretti scolastici nei CPIA	A quale tipologia di scuola occorre equiparare i CPIA in merito alle modalità di applicazione dell'art. 4 del DL n. 1 del 07/01/2022 sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e della nota congiunta n. 11 del 08/01/2022?	<p>I CPIA, sebbene diversifichino l'offerta formativa in percorsi di primo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana ed in percorsi di istruzione di secondo livello "incardinati" nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, <u>in merito alla copertura vaccinale</u> degli studenti frequentanti sono ragionevolmente <u>assimilabili alle scuole secondarie</u>.</p> <p>La gestione dei contatti stretti avverrà, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4, c. 1, lettera c) del DL n. 1 del 07/01/2022 e di quanto prescritto dalla nota congiunta n. 11 del 08/01/2022 per questa tipologia di scuole.</p>
2.	Certificazione verde per la partecipazione ai "Test A2 Prefettura" presso i CPIA	I candidati che hanno fatto richiesta di carta di soggiorno quale tipologia di certificazione verde devono esibire al momento della convocazione per la somministrazione dei "Test A2 Prefettura"?	<p>Il DL 221 del 24/12/2021 non modifica, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, quanto previsto dal DL 52/2021 all'art. 9 bis, c. 1, lettera i), continuando a prevedere l'accesso ai concorsi pubblici previa esibizione della certificazione verde attestante una delle seguenti condizioni (ai sensi del DL 172/2021):</p> <p>a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;</p> <p>b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;</p> <p>c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;</p> <p>d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.</p> <p>I candidati che hanno fatto richiesta di carta di soggiorno, convocati dalla Prefetture per la somministrazione dei "Test A2 Prefettura", <u>possono essere ragionevolmente assimilati ai candidati coinvolti nelle prove concorsuali, non essendo studenti dei CPIA</u>; essi, pertanto, sono tenuti alla presentazione di una certificazione verde che attesti una delle condizioni suddette.</p>

			L'obbligo di vaccinazione introdotto con il DL n. 1 del 07/01/2022 per gli ultracinquantenni, da cui deriva l'obbligo di esibizione a partire dal 15 febbraio 2022 della carta verde che attesti avvenuta vaccinazione o guarigione, riguarda ad oggi l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
3.	<p>Uso delle palestre per l'attività motoria e sportiva curricolare e da parte di soggetti esterni.</p> <p>Contenuti della DAD per la disciplina <i>Scienze motorie e sportive</i>.</p>	In zona gialla o arancione, occorre sospendere l'attività motoria all'interno delle palestre? Nei casi in cui dovesse essere attivata la DAD, è possibile richiedere agli studenti lo svolgimento di attività motorie? In zona gialla o arancione, è consentito l'uso delle palestre scolastiche da parte di soggetti esterni?	<p>In riferimento a quanto riportato nel <i>Piano scuola 2021-22</i> e ribadito nel documento <i>Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)</i>, l'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, nei casi in cui la situazione epidemiologica preveda l'ingresso in zona gialla o arancione, sarà svolta in modo individuale e nel rispetto delle misure di riduzione del contagio previste dai protocolli scolastici. Qualora, in considerazione di quanto previsto dall'<i>art. 4, c. 1 del DL n. 1 del 07/01/2022</i>, siano sospese le attività in presenza, resta valido quanto riportato nella nota n. 1771 del 29/01/2021 trasmessa dall'USRV riguardo ai <u>contenuti</u> della DAD per la disciplina <i>Scienze motorie e sportive</i> svolta nelle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado. In particolare, per motivi di sicurezza, la nota specifica che "gli insegnanti preposti svilupperanno in didattica a distanza la sola parte teorica della disciplina, astenendosi dal richiedere agli allievi esercizi o attività motorie domestiche, sia in modalità sincrona che asincrona".</p> <p>Riguardo all'uso delle palestre da parte di soggetti esterni, il CTS ritiene che gli accordi con gli Enti locali siano applicabili solo in zona bianca; in zona gialla o arancione, le Istituzioni scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento (<i>Piano Scuola 2021-22</i>).</p>
AGGIORNAMENTO DEL 27/01/2022			
4.	Lezioni di strumento a fiato e di canto	Sono possibili le lezioni individuali o di gruppo di strumento a fiato e le lezioni di musica di insieme o di canto?	<p>Si conferma la possibilità dello svolgimento di lezioni individuali di strumento a fiato e di canto nel rispetto di quanto previsto, al punto specifico, dalla <i>nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1994 del 09/11/2020</i> e dal <i>DPCM 3 novembre 2020 - scheda tecnica "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali"</i>, ovvero abbassando la mascherina solo durante l'esecuzione nella postazione assegnata e prevedendo, per gli ottoni, una vaschetta per la raccolta della condensa contenente liquido disinfettante. Il distanziamento dall'insegnante, che potrà avvicinarsi all'alunno, per correggerlo, indossando mascherina più performante di quella chirurgica o visiera, dovrà essere di almeno 2 m.</p> <p>Riguardo all'attività corale, si ritiene possa essere praticata previo distanziamento di almeno 1 metro ed uso della mascherina <u>oppure</u>, in alternativa ed in accordo con la suddetta <i>scheda</i></p>

			<p><i>tecnica</i>, in assenza di mascherina ma con un distanziamento minimo interpersonale maggiore (1 m lateralmente e 2 m frontalmente).</p> <p>In merito all'attività di musica di insieme eseguita anche con strumenti a fiato, il mancato uso della mascherina chirurgica comporterà l'adozione di un distanziamento interpersonale minimo superiore ad 1 m (previsto in assenza di tali strumenti), che la <i>scheda tecnica</i> su menzionata porta a 1,5 m; permangono i 2 m tra l'insegnante e la prima fila di allievi.</p> <p>In tutti i casi occorrerà garantire un'adeguata aerazione del locale</p> <p>Permangono le ulteriori misure igienico-sanitarie (disinfezione degli strumenti ad uso comune, igienizzazione delle mani ecc.) previste dai protocolli scolastici.</p> <p><u>La preventiva e necessaria valutazione del rischio di contagio</u> potrebbe comportare, a garanzia delle precedenti misure, la suddivisione della classe in sottogruppi.</p> <p>Le indicazioni sull'attività corale e di musica di insieme si ritengono valide in assenza di misure di sanità pubblica (in accordo con <i>le indicazioni regionali trasmesse dall'USRV con nota n. 903 del 18/01/2022</i>) che comportino la temporanea sospensione delle attività in presenza, anche extrascolastiche, per gli interessati.</p>
5.	Sospensione del personale scolastico	Il personale scolastico che contrae il virus SARS-CoV-2 durante il periodo di sospensione ed esibisce la relativa certificazione al Dirigente scolastico, può rientrare in servizio?	La sospensione prevista per il personale scolastico ai sensi dell' <i>art. 2, c. 3 del DL 172/2021</i> deve essere revocata nel momento in cui l'interessato possiede ed esibisce ai soggetti preposti alla verifica (<i>art. 2, c. 2 del DL 172/2021</i>), all'atto del rientro a scuola, certificazione verde rafforzata .
6.	Differimento della vaccinazione in presenza di malattia	Il personale scolastico che esibisce certificato di malattia rilasciato dal proprio MMG curante è soggetto a verifica di adempimento dell'obbligo vaccinale?	La nota MI n. 1929 del 20/12/2021 specifica che "le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate solo nei confronti di coloro [...] che versano nelle condizioni di infermità previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie , che determinino l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro ." <u>Pur non attestando, il certificato di malattia emesso dal MMG curante, una condizione di infermità determinante inidoneità al lavoro</u> , in presenza di un singolo episodio di esibizione, - da parte del soggetto che ha presentato richiesta di vaccinazione nei termini prescritti dal DL 172/21 -, di un certificato di malattia sopravvenuta precedentemente al momento della vaccinazione e che risulti ostativa alla stessa, il Dirigente Scolastico invita il dipendente a comunicare una nuova

			data di prenotazione della vaccinazione, procedendo con la sospensione nel caso di inadempimento.
7.	Attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in DAD/DDI	È consentito agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali delle classi in DAD/DDI svolgere comunque l'attività didattica in presenza?	<p>La <i>nota interministeriale n. 71 del 21 gennaio 2022</i> dispone che la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali delle classi in DAD/DDI può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5°.</p> <p>Vanno inoltre rispettate eventuali misure sanitarie disposte dal SISP competente, come la misura della quarantena.</p> <p>Pertanto, lo svolgimento dell'attività didattica in presenza va garantito ogni qualvolta possibile, purché gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali non presentino una condizione di malattia e non siano sottoposti ad un provvedimento di quarantena da parte del SISP.</p>
AGGIORNAMENTO DEL 24/03/2022			
8.	Mancata verifica della condizione sanitaria di un alunno	Qualora non sia possibile verificare la condizione sanitaria di un alunno, quali misure adottare?	Nell'impossibilità di verificare la condizione sanitaria dell'alunno, egli seguirà le stesse misure didattiche e sanitarie (ai sensi della legge n. 18 del 04/3/2022) dei compagni non vaccinati.
9.	Misure per gruppi classe "variabili"	Negli Istituti tecnici ec. RIM/Turismo, i gruppi classe sono variabili poiché si formano in base alle lingue scelte; nei casi di positività, le norme si applicano a tutti i gruppi di lingua?	In presenza di attività che coinvolgono alunni provenienti da diversi gruppi classe, l'accertamento del caso positivo determina le relative misure per il <u>gruppo classe principale</u> dello studente.
10.	Uso mascherine e attività di nuoto	Nel caso di attività di nuoto, che rendono impossibile l'uso di mascherine FFP2, è opportuno rinviare l'attività	No, anche il nuoto segue le indicazioni, in particolare sull'uso della mascherina, valide per qualunque attività curricolare relativa alla disciplina Scienze motorie. Ovviamente l'attività si svolgerà nel rispetto degli specifici protocolli che regolamentano l'uso delle piscine.

		per le classi in auto-sorveglianza?	
11.	Uso mascherine in regime di auto-sorveglianza	In presenza di un rifiuto, da parte della famiglia, a far indossare le mascherine FFP2 al/alla proprio/a figlio/a, quali misure occorre adottare?	<u>In assenza di certificato di esenzione all'uso della mascherina</u> , gli alunni di età superiore ai sei anni in regime di auto-sorveglianza sono obbligati all'uso delle mascherine FFP2 ai sensi della normativa vigente. Il rifiuto, da parte delle famiglie, a far indossare tali dispositivi di protezione comporterà l'impossibilità, per gli alunni interessati, a permanere in presenza; nel caso specifico, per la scuola non esiste alcun obbligo di attivare la didattica digitale integrata.
12.	Obbligo vaccinale dopo la guarigione dal Covid-19	Il personale scolastico guarito da Covid 19 viene sospeso se non ottempera all'obbligo vaccinale successivamente alla guarigione?	Ai sensi della normativa attualmente in vigore, il personale scolastico dovrà assolvere all'obbligo vaccinale entro il termine di validità della certificazione verde e <u>la procedura di sospensione può essere avviata solo in presenza di certificazione verde non valida</u> . Il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare il dipendente della normativa vigente e della tempistica di vaccinazione quando lo stesso rientra in servizio perché guarito (con certificato di guarigione) <u>in relazione al momento in cui egli diviene vaccinabile</u> , ovvero a partire dal centoventesimo giorno successivo alla guarigione. Tutto ciò premesso, <u>il docente non vaccinato e guarito dal Covid 19 lavorerà fino alla scadenza della certificazione verde</u> di cui è in possesso; <u>entro i sei mesi di validità della stessa egli dovrà comunque adempiere all'obbligo vaccinale</u> , attenendosi alle prescrizioni del proprio MMG curante.
13.	Rientro a scuola dopo il periodo di isolamento	Per il rientro di soggetti risultati positivi, è possibile richiedere ai genitori delle autocertificazioni o il solo esito negativo del test antigenico o molecolare, considerato che molti MMG/pediatri si rifiutano di produrre qualsivoglia documento?	Allo stato attuale l'alunno/insegnante/operatore risultato positivo potrà essere riammesso a Scuola o al Servizio educativo per i minori con <u>certificato di fine isolamento</u> , redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale nel rispetto delle indicazioni ministeriali, sulla base dell'organizzazione locale.

14.	Test autosomministrati	L'esito del test da presentare al rientro a scuola per studenti in DDI può essere anche da "tampone fai-da-te" con autodichiarazione dei genitori o degli studenti se maggiorenni?	Allo stato attuale, i test autosomministrati possono essere un supporto per l'auto-valutazione ma non sono validi per definire la fine della quarantena o dell'isolamento; in tali casi occorrerà eseguire un test antigenico o molecolare presso una struttura sanitaria o abilitata.
15.	Attività motoria in regime di auto-sorveglianza	Ci sono provvedimenti particolari da osservare nel periodo di auto-sorveglianza per la disciplina scienze motorie?	Le classi in auto-sorveglianza svolgeranno le lezioni di scienze motorie, se possibile, all'aperto, mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno 2 m; qualora l'attività debba necessariamente essere svolta all'interno della palestra, occorrerà garantire, oltre al suddetto distanziamento minimo, anche una buona aerazione del locale ed il rispetto rigoroso di quanto stabilito dal protocollo scolastico in merito alle misure igienico-sanitarie e di tipo procedurale (nell'organizzazione dei percorsi, nell'uso degli spogliatoi ecc.). Sarà necessario garantire il distanziamento minimo di 2 m in quanto è ragionevole ritenere che l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie decada durante lo svolgimento dell'attività motoria (come stabilito dalla L.133/2021 di conversione del DL 111/2021) a maggior ragione per la tipologia FFP2. La tipologia di attività, individuale o di squadra, rispetterà le indicazioni tecnico-normative vigenti (ad oggi, in zona bianca le attività motorie possono essere individuali e di squadra, privilegiando le prime qualora siano svolte al chiuso).
AGGIORNAMENTO DEL 01/04/2022			
16.	Mancato possesso della certificazione verde base	Cosa accade dal 1° aprile al personale scolastico nel caso in cui sia privo o non voglia esibire la certificazione verde base, ovvero al rifiuto di eseguire test diagnostico antigenico o molecolare per accedere alle strutture scolastiche?	L'art. 9-quinquies, c. 6 del DL n. 52/2021, come modificato dall'art. 6, c. 6 del DL n. 24/2022, stabilisce che il personale della pubblica amministrazione, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla <u>presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro</u> . Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

AGGIORNAMENTO DEL 08/04/2022

17.	Didattica integrata digitale per studenti in isolamento	È possibile garantire la DID ad uno studente acquisendo la richiesta della famiglia e il certificato di isolamento (con esito positivo del test) rilasciato dal PLS/MMG curante?	<p>L'art. 9, c. 4 del DL n. 24/2022 prevede che gli alunni in isolamento possano seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.</p> <p>Ciò implica, in particolare, che la presenza di una certificazione medica attestante la sola positività del soggetto interessato, con conseguente predisposizione dell'isolamento, non sia sufficiente per l'accesso alla DID.</p> <p>Come noto, le associazioni rappresentative dei pediatri stanno chiedendo la modifica di tale disposizione in sede di conversione in legge del DL, lamentando che la certificazione richiesta esorbita dalle loro competenze. Inoltre, molti pediatri non intendono rilasciare la suddetta certificazione.</p> <p>Una possibile soluzione alla mancata acquisizione di un siffatto certificato da parte delle scuole potrebbe consistere nel richiedere alle famiglie di <u>specificare, all'interno della domanda presentata al Dirigente scolastico, che, sentito il parere del PLS/MMG curante, le condizioni fisiche del/della proprio/a figlio/a sono compatibili con la partecipazione alle attività didattiche in modalità online.</u></p> <p>Si ritiene che tale soluzione, seppure non pienamente aderente al testo di legge, possa essere suggerita al fine di garantire il diritto all'istruzione degli studenti in isolamento, bene superiore che altrimenti verrebbe irrimediabilmente leso.</p>
-----	---	--	---

AGGIORNAMENTO DEL 21/04/2022

18.	Attività didattiche a contatto con gli alunni per il personale docente precedentemente sospeso	Il personale scolastico precedentemente sospeso e che ha contratto il Covid 19 può svolgere, ai sensi del DL n. 24/2022, le normali attività a contatto con gli alunni?	<p>Ai sensi del DL n. 24 del 24/03/2022, i <u>docenti non vaccinati</u> rientrano a scuola, dal 1° aprile, esibendo certificazione verde attestante esito negativo di <u>test antigenico o molecolare</u>.</p> <p>Poiché, ai sensi dell'art. 8, c. 4 del DL n. 24, "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati", essi <u>sono utilizzati in attività di supporto all'istituzione scolastica già al momento del rientro a scuola</u>, potendo svolgere le mansioni che implicino il contatto con la classe solo in presenza di documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale predisposto dalla normativa vigente.</p> <p>È ragionevole ritenere che tale situazione si verifichi anche per i docenti non vaccinati e guariti dall'infezione da SARS-CoV-2; per poter svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni,</p>
-----	--	---	--

			<p><u>pertanto, essi dovranno adempiere all'obbligo vaccinale entro i termini di validità della certificazione verde (da guarigione) in loro possesso.</u></p>
AGGIORNAMENTO DEL 05/05/2022			
19.	<p>Attività didattiche a contatto con gli alunni per il personale docente precedentemente sospeso (AGGIORNAMENTO)</p>	<p>Il personale scolastico precedentemente sospeso e che ha contratto il Covid 19 può svolgere, ai sensi del DL n. 24/2022, le normali attività a contatto con gli alunni?</p>	<p>La FAQ ministeriale n. 2 della <i>Sezione 2 – Gestione del green pass</i> evidenzia come le misure di cautela sanitaria connesse all'infezione da SARS-CoV-2 impongano, al soggetto interessato, il differimento della vaccinazione; tale misura, <u>opportunamente documentata</u>, non comporta l'utilizzo in attività di supporto ai sensi della normativa vigente.</p> <p>L'art. 8, c. 4 del DL n. 24/2022, infatti, recita "In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".</p> <p>Alla luce di tale considerazione, i docenti non vaccinati e guariti dall'infezione da SARS-CoV-2 potranno svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni <u>esibendo il certificato di differimento vaccinale rilasciato dal proprio MMG curante oppure idonea documentazione attestante l'avvenuta guarigione</u> e tale da permettere al Dirigente scolastico di <u>verificare le tempistiche per assolvere all'obbligo</u>, vigente fino al 15 giugno p.v.</p> <p>In tal modo risulterebbe verificabile l'esistenza di una eventuale valida giustificazione, in presenza di "esito negativo" nella specifica sezione inerente allo stato vaccinale della piattaforma SIDI.</p>